

Whistleblowing

C.S.C. SPA ha attivato un sistema di segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni di norme disciplinanti l'attività bancaria o altre condotte illecite (Whistleblowing) in conformità al D. Lgs. N. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

Possono effettuare una segnalazione whistleblowing:

- i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la società;
- i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la società;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la società;
- i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli azionisti (persone fisiche);
- le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito esponenti).

Il processo Whistleblowing consente di:

segnalare con la massima garanzia di riservatezza, violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di C.S.C. SPA di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, tutelando il segnalante da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.

È possibile inviare le segnalazioni Whistleblowing utilizzando gli specifici canali di seguito indicati (disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua italiana ed inglese).

La segnalazione deve consentire l'identificazione del segnalante (nome e cognome, rapporto con l'azienda e recapiti per il contatto) e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l'accertamento sui fatti contestati. Il segnalante ha infine l'obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è:

l'avv. Alessandro Sartore, con studio in Schio (VI), via Btg. Val Leogra n. 40.

La segnalazione deve essere inviata, in via alternativa:

- in forma scritta, mediante lettera raccomandata a.r., inserendo in una prima busta, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità e in una seconda busta, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione", da inviare al seguente indirizzo: avv. Alessandro Sartore - 36015 – Schio (VI), via Btg. Val Leogra n. 40 c/o studio legale Advocatus;
- in forma orale, mediante telefonata al gestore della segnalazione al numero 3534634791 o, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il medesimo, da fissarsi entro tre giorni dalla richiesta.

Il gestore che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

I dati personali e le informazioni acquisite dalla Società a cui viene inviata la segnalazione “Whistleblowing” saranno trattati dalla stessa in qualità di Titolare del trattamento per la relativa gestione e saranno conservati non oltre 5 anni dell’esito finale della procedura ed ha quale base giuridica l’adempimento di un obbligo di legge.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

È possibile effettuare una segnalazione esterna, per l’Italia, all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul [sito istituzionale dell’ente](#).